



COMUNE DI FERRARA

Prot. Generale: 83519/2011

IL SINDACO

Premesso:

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che sulla G.U. 152 dell'11/06/2008 è stata pubblicata la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa;
- la nuova direttiva, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM_{2,5} definisce criteri e modalità per accedere a proroghe e deroghe ai limiti fissati. Tra i criteri indicati dalla direttiva per l'accesso alla deroga, sono previste le aree con "condizioni climatiche avverse".
- che l'area della Pianura Padana è caratterizzata da un'alta densità abitativa e da un'ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna;

Considerato:

- che in data 5/10/2010 il Comune di Ferrara unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province e ai Comuni capoluogo di provincia e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma sulla qualità 2010/2012;

Preso atto che la regione Emilia Romagna, a partire dal 2002 ha predisposto un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l'adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al rispetto del limite annuale del PM₁₀ a fronte di un contenuto disagio per la comunità locale;

Rilevato che, gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM₁₀ sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;

Considerato che l'accordo sottoscritto all'art. 7 al comma 2.2. impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo che va da ottobre 2011 fino al 31/03/2012 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Richiamata la decisione di orientamento della Giunta Comunale di Ferrara P.G. 83906/2010 che approva i contenuti dell'Accordo di Programma sulla Qualità dell'aria per il triennio e la decisione di orientamento della Giunta Comunale di Ferrara P.G. 80689/2011 che approva i contenuti del provvedimento di viabilità da adottare per il periodo 10/10/2011 – 07/01/2012 (prima fase di attuazione del provvedimento complessivo) ;

Sentiti i pareri degli uffici competenti;

Visto l'art. 7 del Cds (DLgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;

Riscontrato altresì che con O.S. Prot. Gen. 37109/2009 si è provveduto a ribadire i contenuti dell'O.S. Prot. Gen. 26224/03 del 9/05/2003 con la quale venivano introdotte limitazioni alla circolazione all'interno del centro abitato di Ferrara ai veicoli di proprietà dei residenti della regione Emilia Romagna, consentendo la circolazione solo a quelli in grado di attestare il controllo positivo dei gas di scarico;

ORDINA

Richiamati e confermati gli obblighi previsti dall'Ordinanza sindacale P.G. 37109/09 (Bollino Blu), in materia di regolamentazione della circolazione urbana, nell'ambito del **centro abitato di Ferrara**, così come delimitato da apposita segnaletica di inizio e fine (vedi planimetria allegata):

In tutte le vie e piazze del centro città, interne al seguente perimetro:

Viale IV Novembre - Via Darsena – Viale Volano – Via San Aurelio - Viale Alfonso Este - Rampari di San Rocco – Corso Porta Mare (tratto compreso tra Rampari di San Rocco e Piazzale San Giovanni) - /Piazzale San Giovanni – Via Gramiccia – Via Bacchelli – Via Porta Catena – Viale Po (tratto compreso tra Via Porta Catena e Viale IV Novembre) –

dal 10 Ottobre 2011 al 7 Gennaio 2012:

- Per i veicoli a benzina non rispondenti alle direttive Cee/Ce91/441 e succ. integrazioni e modifiche, immatricolati fino al 31/12/1992, (non catalizzati)
- Per i veicoli diesel “Pre Euro” - Euro 1 - Euro 2
- Per i ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva Cee/Ce 97/24

Istituzione del divieto di transito tutti i:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30

Le limitazioni sopra esposte non saranno fatte valere durante le giornate del:

- 31/10/2011
- 01/11/2011
- 02/11/2011
- 08/12/2011
- 06/01/2012

In deroga ai provvedimenti sopra esposti,

e conformemente a quanto contenuto nell’art.7, punto 7 dell’Accordo di programma sopra citato, i provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto alimentate a gas metano e GPL, ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtro antiparticolato del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione (ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo) , alle auto con almeno 3 (tre) persone a bordo (*car pooling*) se omologate a 4 o più posti e con almeno 2 (due) persone, se omologate a 2 posti, nonché alle auto condivise (*car sharing*) - sempre e contemporaneamente presenti sul veicolo nell’area soggetta alla limitazione della circolazione, nonché ai ciclomotori ed ai motocicli omologati Euro 2 o Euro 3 (conformemente alle Direttive Europee). I provvedimenti non si applicano inoltre agli autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e meglio identificati da apposito elenco allegato al presente provvedimento.

Fatte salve le limitazioni alla circolazione previste per le portate di massa a pieno carico stabilite e limitazioni previste nelle ZTL e APU, sono inoltre **PREVISTE ULTERIORI DEROGHE** dai divieti per le seguenti categorie di veicoli:

DEROGHE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIE ED ASSISTENZIALI:

- 1) I veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale (118, Croce Rossa, USL, 116, ecc.);
- 2) I veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 3) I veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, i veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 4) i veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 5) i veicoli di associazioni che effettuano assistenza domiciliare ai malati, e di coloro i quali prestano assistenza ai malati ricoverati presso una struttura ospedaliera (muniti di idonea certificazione rilasciata dalla struttura) o assistenza domiciliare a familiare non autosufficienti
- 6) Veicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura;
- 7) Veicoli che trasportano animali bisognosi di cure urgenti ovvero programmate;

DEROGHE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E TRASPORTO

- 8) i veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti tecnologici pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, limitatamente ad interventi urgenti non prorogabili e di emergenza;
- 9) i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.), farmaci, prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.), e trasporto rifiuti speciali;
- 10) i veicoli al seguito di cortei funebri e di cortei matrimoniali;
- 11) i veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 12) i veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 13) i veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri

14) i veicoli di servizio postale e i corrieri per attività non differibili;

DEROGHE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - PUBBLICA UTILITA' – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

15) i veicoli di sicurezza pubblica (veicoli delle forze di polizia , dell'Autorità Giudiziaria, delle forze armate, dei vigili del fuoco e dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, Istituti di vigilanza , veicoli di Pronto soccorso ed emergenza compreso il soccorso stradale – 118, Croce Rossa Italiana, USL

16) Veicoli di servizio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle U.S.L. di A.R.P.A (ed imprese che effettuano lavori per conto di esse) purché muniti del contrassegno dell'ente di appartenenza o di contrassegno che ne certifichi l'assegnazione, nonché di veicoli al Servizio degli Ispettori di Vigilanza INPS muniti di idonea attestazione specifica e nominativa dell'ente di appartenenza, nonché i veicoli al servizio del personale di Vigilanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali muniti di idonea attestazione specifica e nominativa dell'ente di appartenenza, ecc) ;

17) Veicoli di servizio di FERRARA T.U.A. s.p.a., ENEL. TELECOM, HERA, ATC S.p.a., A.M.I., A.M.S.E.F.C., A.M.S.E.F., A.C.E.R., FERROVIE DELLO STATO s.p.a. , CONSORZI DI BONIFICA, F.E.R., A.F.M., (ed imprese che effettuano lavori per conto di esse) purché identificabili attraverso il logo aziendale;

DEROGHE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE

18) i veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

19) Veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori , muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

20) Veicoli utilizzati per il trasporto e accompagnamento di minori delle scuole materne, elementari e medie inferiori per l'effettuazione di attività parascolastiche programmate con certificazione del Promotore del corso e la specifica degli orari;

DEROGHE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIPO DIVERSO

21) i veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

22) i veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;

23) i veicoli degli operatori del commercio su area pubblica a posto fisso e ambulante per l'uscita dalle aree mercatali (limitatamente al tragitto più breve per raggiungere o allontanarsi dall'area concessa);

24) i veicoli di dipendenti di imprese di pulizie, muniti di attestazione nominativa rilasciata dal

datore di lavoro – indicante la successione e la localizzazione dei singoli interventi lavorativi – ed i titolari delle imprese di pulizia qualora operino personalmente e direttamente mediante l'impiego dei propri mezzi personali e/o commerciali nell'esercizio della propria attività imprenditoriale;

- 25) i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio nell'esercizio dell'attività;
- 26) i veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo;
- 27) Veicoli dei sacerdoti, degli accoliti, dei ministranti e assistenti di Istituti religiosi, dei Ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio Ministero;
- 28) Veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione
- 29) i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

il divieto di transito non si applica altresì:

- **Limitatamente a coloro in possesso dell'Abbonamento (in corso di validità e almeno di durata mensile) per il parcheggio Rampari di San Paolo e Ex Brunelli lungo il percorso (in andata e ritorno) costituito dalle vie:**
 - **Via Darsena** tratto compreso tra Via Ippolito I° Este e Corso Isonzo;
 - **Corso Isonzo** tratto compreso tra Via Darsena e Rampari di San Paolo
 - **Rampari di San Paolo**
- **E lungo il percorso costituito dalle vie:**
 - **Via Azzo Novello**
 - **Via Orlando Furioso** (tratto compreso tra Via A. Novello e Via Leopardi)
 - **Via Leopardi**
 - **Via Parini**
 - **Via Arianuova** (tratto compreso tra Via Parini e l'ingresso del Parcheggio Diamanti)
- **Parcheggio Ex MOF (Rampari di San Paolo 1)**
- **Parcheggio Centro Storico**

Al fine di facilitare il rispetto della disciplina introdotta con la presente Ordinanza, si evidenzia che i parcheggi di seguito elencati sono liberamente accessibili e raggiungibili mediante viabilità ordinaria dalle direttrici viarie corrispondenti ad ogni quadrante geografico del territorio e più precisamente:

- per chi proviene da Ferrara Mare, Ravenna e da Bologna :
 - AREA EX MOF - parcheggio gratuito - con possibilità di utilizzo delle linee di trasporto pubblico per il centro storico;
 - PARCHEGGIO CENTRO STORICO - parcheggio a pagamento
- per chi proviene da Copparo e da Rovigo:
 - PARCHEGGIO DIAMANTI – parcheggio a pagamento
- per chi proviene da Padova, Rovigo, Modena, Cento:
 - PARCHEGGIO VIA DEL LAVORO - parcheggio gratuito – con possibilità di usufruire delle linee di trasporto pubblico per il centro storico , attraverso l'utilizzo del sottopasso ferroviario, e delle linee extraurbane con direzione Rovigo – Castelmassa – Bondeno – Cento

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 13bis, del Decreto Legislativo 285/92 e sue succ. integrazioni e modifiche.

Le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle previste dalle norme del Codice della Strada.

L'esecuzione del presente provvedimento è affidata agli Organi di Polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

IL PROVVEDIMENTO VIENE COMPIUTAMENTE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA.

R E V O C A

per il periodo suddetto, qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Ferrara , 03/10/2011

IL SINDACO

- Alla U.O. Viabilità- Ufficio Segnaletica
- Alla U.O. Mobilità – Uff. Permessi ZTL
- Alla Prefettura di Ferrara
- Alla Questura di Ferrara
- Alla Polizia Stradale
- Al Comando Carabinieri di Ferrara
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Provinciale G.d.F.
- Al Corpo di Polizia Municipale

- All' A.R.P.A.

- Al 118

- Alla Croce Rossa Italiana

- All' Azienda Ospedaliera

- All' A.T.C. S.p.a

- Alla F.E.R.

- Al Settore Ambiente

- All' Ufficio stampa

- All' Ufficio di Gabinetto

- All' HERA S.p.a.